CAMERA DEI DEPUTATI N. **2617**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NISINI, MOLINARI, BARABOTTI, BISA, BRUZZONE, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, GIGLIO VIGNA, LATINI, LAZZARINI, MONTEMAGNI, PIERRO

Istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico

Presentata il 23 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prevede l'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico. L'iniziativa risponde a una serie di necessità cliniche, sanitarie e organizzative, attestate da dati epidemiologici e dall'evoluzione delle linee guida per la presa in carico delle persone con tumore alla mammella.

A tale riguardo si richiamano i contenuti dell'audizione svolta dal professore Corrado Tinterri, nell'ambito dei disegni di legge in materia di formazione specialistica dei medici (atto Senato n. 1260 e abbinati), in corso di esame presso le competenti Commissioni del Senato della Repubblica. Secondo i dati aggiornati al 2024, in Italia si registrano annualmente circa 60.000 nuovi casi di tumore della mammella (compreso il carcinoma duttale *in situ*). Tali dati evidenziano che questa forma tumorale è la più diffusa nella popolazione femminile e rappresenta la prima causa di mortalità oncologica nella fascia di età tra i trentacinque e i cinquantacinque anni. Nonostante i progressi nelle strategie di prevenzione, diagnosi e terapia, l'incidenza complessiva del tumore al seno non mostra una tendenza alla diminuzione e sembra, anzi, destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni secondo le principali stime e analisi internazionali.

Prendendo atto del quadro epidemiologico, la normativa nazionale ha riconosciuto progressivamente l'importanza di una presa in carico delle persone con tumore al seno multidisciplinare e ad alto livello di specializzazione.

Un « esempio di efficienza », così definito anche nel Piano oncologico nazionale 2023-2027 del Ministero della salute, è costituito dalla rete dei centri di senologia, un modello che si caratterizza per l'osservanza di elevati *standard* strutturali e specifici aspetti organizzativi garantendo adeguati livelli di competenza clinica dei professionisti.

Nelle linee di indirizzo che hanno delineato il modello in questione, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2014, è dedicata una particolare attenzione al ruolo della chirurgia senologica, prevedendosi che tale servizio « deve essere completamente o prevalentemente dedicato alla cura dei tumori della mammella e dovrebbe avere risorse e personale dedicato », oltre a un responsabile « chirurgo di comprovata esperienza in campo senologico con un curriculum formativo di adeguato training specifico che dedica almeno il 50 % del debito orario complessivo alla chirurgia senologica ».

La chirurgia senologica rappresenta, dunque, un elemento di novità rispetto alla organizzazione storica del Servizio sanitario nazionale e assume un ruolo centrale all'interno del modello assistenziale dei centri di senologia.

Nonostante la riconosciuta centralità della chirurgia senologica, il sistema di formazione universitario attuale non prevede un percorso formativo, identificato come scuola di specializzazione riguardante specificatamente la chirurgia senologica. L'unica formazione specifica oggi prevista consiste in un percorso didattico opzionale, della durata di sei mesi, all'interno della scuola di specializzazione in chirurgia generale. Ma questo percorso non è evidentemente sufficiente a garantire competenze approfondite e aggiornate. I *master* universitari in materia, pur di qualità, non hanno risolto il problema formativo sia per la disomogeneità dei programmi sia per la mancanza di attività di pratica chirurgica e assistenza specifica.

Lo sviluppo di un percorso formativo universitario attraverso l'istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico diviene, quindi, centrale per garantire ai chirurghi senologi un'adeguata preparazione, in coerenza con gli indicatori quantitativi e qualitativi richiesti ai fini della misurazione delle prestazioni professionali, nell'ambito di una disciplina che nel tempo si è notevolmente trasformata e integrata con la medicina nucleare, la radioterapia, la chirurgia plastica, l'oncologia e l'anatomia patologica.

L'urgenza di un intervento legislativo in tale direzione è confermata anche dai dati relativi ai profili dei chirurghi attualmente operanti nei centri di senologia. Essi di norma sono specializzati in chirurgia generale, con un successivo percorso formativo senologico costruito attraverso percorsi di addestramento in centri specifici italiani o internazionali ovvero *master* universitari organizzati in Italia da diverse organizzazioni private o pubbliche. Inoltre, molti chirurghi sono prossimi all'età pensionabile e si rende pertanto necessario avviare subito un programma di formazione delle nuove generazioni affinché siano pronte a rispondere alle necessità del fisiologico ricambio generazionale nella pratica clinica quotidiana.

L'istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico consentirebbe, altresì, di incrementare l'attrattività delle scuole di specializzazione in chirurgia generale, ampiamente deficitaria in Italia, con un impatto positivo anche sul problema della grave carenza di medici negli ospedali italiani.

Nell'ambito della citata audizione è stata, altresì, ricordata la proposta di scuola di specialità ad indirizzo senologico recentemente discussa presso l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica del Ministero dell'università e della ricerca, che prevede un percorso didattico comune di chirurgia generale di durata triennale e un biennio specifico di attività professionalizzanti. Tale struttura, che mantiene una giusta equipollenza, atta a garantire comunque una preparazione teorica e pratica adeguata per la chirurgia generale, rappresenterebbe una valida opportunità

per attrarre nuovi medici specializzandi in discipline chirurgiche necessarie ma attualmente non previste nelle università.

Alla luce delle considerazioni esposte, la presente proposta di legge, composta da un articolo unico, reca disposizioni per l'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico. Il comma 1 ne dispone l'istituzione a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei profili di specializzazione, degli obiettivi formativi e dei percorsi didattici della scuola di specializzazione, con previsione di un percorso didattico comune triennale di chirurgia generale e un successivo percorso biennale specifico di attività professionalizzanti.

Il comma 3 prevede, infine, che il Ministro della salute provveda, con propri decreti, a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale con l'inserimento della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i profili di specializzazione, gli obiettivi formativi e i percorsi didattici della scuola di specializzazione di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) prevedere un percorso didattico comune a quello della specializzazione in chirurgia generale, di durata triennale, atto a garantire una preparazione teorica e pratica adeguata per la chirurgia generale e l'equipollenza tra la specializzazione in chirurgia generale e la specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico;

b) prevedere un successivo percorso specifico di attività professionalizzanti, di durata biennale, atto a conferire un'adeguata preparazione allo specialista, in coerenza con gli indicatori di *performance* quantitativi e qualitativi richiesti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, allegate rispettivamente ai decreti del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 37 del 14 febbraio 1998, con l'inserimento della scuola di specializzazione di cui al comma 1 del presente articolo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0161900